



COMUNE DI SAVIGNONE

Città Metropolitana di Genova

Via Garibaldi, 2 – 16010 Savignone (GE) – Tel. 010/9360103 Cod Fisc. e P. IVA 00866540107

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 36 DEL 31/03/2023

Indice

- **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023**
- **CAPO I – PRINCIPI GENERALI**
 - Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche
 - Art. 2 – Destinatari
 - Art. 3 – Gruppo di lavoro
 - Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo
 - Art. 5 – Presupposti per l'applicazione dell'incentivo ed esclusioni
 - Art. 6 – Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di partenariato pubblico e privato.
 - Art. 7 – Centrali di committenza
 - Art. 8 – Quota del 20 per cento
- **CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI**
 - Art. 9 – Graduazione della misura incentivante
 - Art. 10 – Disciplina delle varianti
 - Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- **CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE**
 - Art. 12 – Presupposti e graduazione della misura incentivante
 - Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro
- **CAPO IV – NORME COMUNI**
 - Art. 14 – Principi in materia di valutazione
 - Art. 15 – Attività articolate e singole
 - Art. 16 – Assegnazioni coincidenti di più attività
 - Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione
 - Art. 18 – Liquidazione dell'incentivo
 - Art. 19 – Disposizioni finali

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:

1. ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
2. alle finalità di cui al successivo art. 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Con riferimento alle concessioni di lavori pubblici e di servizi e alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a, relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del nuovo codice

dei contratti, approvato con d.lgs. 36/2023 fino alla sua abrogazione, incluso l'incaricato di E.Q. (ex posizione organizzativa).

Dal momento dell'abrogazione e sostituzione dell'allegato I.10 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

Il Responsabile del settore, con proprio provvedimento, contestualmente all'approvazione del quadro economico, individua la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito a una o più procedure di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 8.

Art. 5 – Presupposti per l'applicazione dell'incentivo ed esclusioni

Presupposto per l'applicazione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma triennale dei lavori pubblici (per importi superiori a €150.000) e nel programma triennale degli acquisti di beni e servizi (per importi superiori a €140.000);

Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

1. gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
2. i lavori di importo uguale o inferiore a €25.000;
3. gli acquisti di servizi e forniture di importo uguale o inferiore a euro €50.000 oppure, se superiore, per i quali le funzioni e i compiti dell'esecuzione sono svolti dal RUP, ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento;
4. i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
5. i lavori in amministrazione diretta;
6. i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti in house (parere ANAC n. 36/2024).

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

Art. 6 – Contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi e contratti di partenariato pubblico privato

La corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche è prevista anche per le procedure di aggiudicazione di concessione di lavori pubblici o di servizi e per le procedure di partenariato pubblico privato (P.P.P). Le somme che alimentano il fondo sono calcolate sul valore del contratto come determinato ai sensi dell'art. 179 del d.lgs. 36/2023 e sono a carico del soggetto aggiudicatario.

I presupposti della destinazione del fondo sono:

- valore della concessione/P.P.P. superiore a quanto previsto nell'art. 5 del presente regolamento;
- inserimento dell'intervento nel piano triennale dei lavori o nel programma triennale di forniture e servizi;
- la predisposizione del documento di progettazione del partenariato/concessione.

Nei casi di contratti misti di lavori e servizi si applicano le disposizioni regolamentari previste per il tipo di appalto che caratterizza l'oggetto principale del contratto secondo quanto stabilito dall'art. 180 del d.lgs. 36/2023.

Art. 7 – Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata e quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023.

La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle previste.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 8 – Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, c. 4, n. 2), è incrementata:

1. dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
2. dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non previste o non svolte o prive dell'attestazione del responsabile;
3. dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

1. la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
2. l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
3. l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
4. strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

1. attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
2. la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
3. la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 9 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale
Fino ad euro 25.000	0%
Da euro 25.001 fino ad euro 500.000	2%
Da euro 500.001 fino ad euro 1.000.000	1,80%

Sopra 1.000.001	1,60%
-----------------	-------

Art. 10 – Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice. Non concorrono comunque ad incrementare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, la fruizione del servizio o della fornitura.

Art. 11 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico del progetto (RUP)	25%
Programmazione della spesa per investimenti	2%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10%
Redazione del progetto esecutivo	15%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	15%
Predisposizione dei documenti di gara	5%
Direzione dei lavori	8%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2%
Collaudo tecnico-amministrativo	1%

Regolare esecuzione	4%
Collaudo statico (se previsto, altrimenti sommare a regolare esecuzione)	1%
Totale	100%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti incrementano la quota del 20% di cui all'art. 8.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 12 – Presupposti e graduazione della misura incentivante

Per gli appalti di forniture e servizi, costituisce presupposto per l'erogazione degli incentivi che sia nominato un direttore dell'esecuzione (DEC) diverso dal RUP.

Il codice degli appalti stabilisce i casi in cui RUP e DEC devono obbligatoriamente essere persone diverse (art. 8 comma 4 dell'allegato I.2 e art. 32 dell'allegato II.14).

La determina di nomina del DEC deve essere motivata.

I servizi/forniture, se rientrano nelle ipotesi di cui sopra sono incentivabili nel seguente modo:

Servizi	Percentuale
Fino ad euro 50.000	0%
Da euro 50.001 alla soglia di rilevanza europea	2,00%
Al di sopra della soglia di rilevanza europea e < 500.000,00	1,50%
Al di sopra di 500.000,00	1,00%

Art. 13 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del progetto (RUP)	25
Programmazione della spesa per investimenti	4
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	15
Redazione del progetto (livello unico)	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione Collaudo tecnico-amministrativo	2
Regolare esecuzione	5
Verifica di conformità	3
TOTALE	100%

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) andranno ad incrementare la quota del 20% prevista dall'art. 8.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 14 – Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:

1. del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
2. della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
3. della competenza e professionalità dimostrate;
4. della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art.19.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal soggetto responsabile al Sindaco e al segretario comunale.

Art. 15 – Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 16– Assegnazioni coincidenti di più attività

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 17 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non viene corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al d.lgs. 36/2023, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo. L'eventuale risparmio andrà ad incrementare le risorse del 20% di cui all'art. 8.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, e quindi per cause imputabili al RUP, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A		
Tipologia di incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	30%
	➤ 20% a 40 % del tempo contrattuale	60%
	> 40% al 60% del tempo contrattuale	80%
	> 60% al 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% del tempo contrattuale	30%
	20% a 40 % del tempo contrattuale	60%
	> 40% al 60% del tempo contrattuale	80%

	> 60% al 100% del tempo contrattuale	100%
--	--------------------------------------	------

Art. 18 – Liquidazione dell’incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all’effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

La liquidazione dell’incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascuna unità di personale assegnataria nell’anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell’anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l’indicazione dell’importo dell’incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Le somme non liquidate in seguito ad accertamento negativo o parzialmente positivo della prestazione svolta dal dipendente o al seguito del mancato avvio dei lavori/servizi o alla mancata acquisizione delle forniture sono da incrementare le risorse del 20% di cui all’art. 8.

Art. 19 Disposizione finali

Il presente regolamento, che abroga ogni altro regolamento precedente in materia di incentivi tecnici, entra in vigore contestualmente all’esecutività della deliberazione di approvazione.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.